

Publicato il 06/05/2024

N. 00896/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2019 REG.RIC.
N. 00794/2019 REG.RIC.
N. 00817/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2019, proposto da International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Wanessa Ferrario e Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Enrico Besana, n. 4;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav -

Dipartimento Provinciale di Vicenza, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Ispra, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per Lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Alta Pianura Veneto Consorzio di Bonifica, Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Difesa - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo di Treviso, Mitsubishi International GmbH, Miteni s.p.a., Miteni s.p.a. in Fallimento, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

Comune di Trissino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Mitsubishi Corporation, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodora Marocco, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Munarin in Mestre (Ve), via Torino n. 180/A;

nei confronti

A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a., Viacqua s.p.a., in persona dei rispetti legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca

Angeloni, Gaia Gelera e Emanuela Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Marche 1-3;

sul ricorso numero di registro generale 794 del 2019, proposto da International Chemical Investors Italia Holding s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Wanessa Ferrario e Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Enrico Besana, n. 4;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Ispra, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Alta Pianura Veneto Consorzio di Bonifica, Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Difesa - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo di Treviso, Mitsubishi International GmbH, Miteni s.p.a., Miteni s.p.a. in Fallimento, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

Comune di Trissino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mitsubishi Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Munarin in Venezia - Mestre, via Torino 180/A;

Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Noe Treviso, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Viacqua s.p.a., Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera e Emanuela Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Marche 1-3;

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2019, proposto da International Chemical Investors S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Grazia Bruna Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana 4;

contro

Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresenta e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Ispra, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza, Alta Pianura Veneto Consorzio di Bonifica, Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Difesa - Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, Mitsubishi International GmbH, Miteni S.p.A., Miteni S.p.A. in Fallimento, non costituiti in giudizio;

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

Comune di Trissino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mitsubishi Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Munarin in Venezia - Mestre, via Torino 180/A;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Wladimir Francesco Troise

Mangoni, Alberto Buonfino e Mattia Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico Treviso, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a., Viacqua s.p.a., in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera e Emanuela Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Marche 1-3;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 781 del 2019:

- del provvedimento della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambientale prot. 2019 Settore Area Tecnica – Servizio Ambiente del 7 maggio 2019, con il quale sono individuati i responsabili della potenziale contaminazione e i medesimi sono diffidati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006 a proseguire la bonifica e sono ordinate alla società ricorrente di garantire la continuità delle azioni intraprese ai sensi dell'art. 242 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006, anche con particolare riferimento al corretto completamento delle attività di messa in sicurezza di emergenza, *in primis* del funzionamento e potenziamento della barriera idraulica;
di tutti gli atti annessi, connessi o presupposti;

- della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione del 13 giugno 2017;
 - della "Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva" del N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018 nella parte in cui è richiamata dal provvedimento della Provincia di Vicenza;
 - della nota prot. n. 58833 del 13 agosto 2013 della Provincia di Vicenza, non conosciuta dalla ricorrente;
 - della nota prot. n. 28513 del 18 aprile 2017 della Provincia di Vicenza richiamata, non conosciuta dalla ricorrente;
- della nota di ARPAV del 16.08.2017 (prot. della Provincia di Vicenza n. 57819) non conosciuta dalla ricorrente;
- del rapporto e/o dei verbali dei "controlli" svolti da ARPAV nell'anno 2018 nelle acque sotterranee nell'intorno e all'interno dello stabilimento in oggetto, non conosciuti dalla ricorrente;
 - della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 con cui si è trasmesso al Ministero dell'Ambiente il report CRE-DAN n. 1/2019 e suoi allegati, non notificata alla ricorrente;
 - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compreso, ove occorre possa, della nota della Provincia di Vicenza prot. n. 2019 prot. n. 2019-PRVICLE-0007881 del 7 febbraio 2019 di avvio del sub procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione e dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 18668 del 23 giugno 2015 e prot. n. 3994 del 7 febbraio 2018;

B) quanto al ricorso n. 794 del 2019:

- del provvedimento della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambientale prot. 2019-Settore Area Tecnica – Servizio Ambiente del 7 maggio 2019, con il quale sono individuati i responsabili della potenziale contaminazione e i medesimi sono diffidati ai sensi degli articoli 244 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006 a proseguire la bonifica e sono stati ordinati interventi

- di messa in sicurezza di emergenza e dell'“Allegato” “valutazione memorie difensive”;
- della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione del 13 giugno 2017;
 - della “Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva” del N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018;
 - della nota prot. n. 58833 del 13.08.2013 della Provincia di Vicenza, non conosciuta dalla ricorrente;
 - della nota prot. n. 28513 del 18 aprile 2017 della Provincia di Vicenza, non conosciuta dalla ricorrente;
 - della nota di ARPAV del 16 agosto 2017, non conosciuta dalla ricorrente;
 - del rapporto e/o dei verbali dei “controlli” svolti da ARPAV nell'anno 2018 nelle acque sotterranee nell'intorno e all'interno dello stabilimento in oggetto, non conosciuti dalla ricorrente;
 - della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 con cui si è trasmesso al Ministero dell'Ambiente il report CRE-DAN n. 1/2019 e suoi allegati, non notificata alla ricorrente; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale, ivi compreso, ove occorre possa, della nota della Provincia di Vicenza prot. n. 2019-PRVICLE-0007881 del 7 febbraio 2019 di avvio del sub procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione e dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 18668 del 23 giugno 2015 e prot. n. 3994 del 7 febbraio 2018;
 - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale.

C) quanto al ricorso n. 817 del 2019:

- del provvedimento della Provincia di Vicenza - Area Tecnica - Servizio Ambientale prot. 25406 del 7 maggio 2019, con il quale sono individuati i responsabili della potenziale contaminazione e i medesimi sono diffidati ai

sensi degli articoli 244 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006 a proseguire la bonifica e sono stati ordinati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e dell'“Allegato” “valutazione memorie difensive”;

- della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione del 13 giugno 2017;

- della “Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva” del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018;

- della nota prot. n. 58833 del 13 agosto 2013 della Provincia di Vicenza non conosciuta dalla ricorrente;

- della nota prot. n. 28513 del 18 aprile 2017 della Provincia di Vicenza, non conosciuta dalla ricorrente;

- della nota di ARPAV del 16 agosto 2017 (prot. della Provincia di Vicenza n. 57819), non conosciuta dalla ricorrente;

- del rapporto e/o dei verbali dei “controlli” svolti da ARPAV nell'anno 2018 nelle acque sotterranee nell'intorno e all'interno dello stabilimento in oggetto, non conosciuti dalla ricorrente;

- della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 con cui si è trasmesso al Ministero dell'Ambiente il report CRE-DAN n. 1/2019 e suoi allegati, non notificata alla ricorrente;

- dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 18668 del 23 giugno 2015 e prot. n. 3994 del 7 febbraio 2018;

- della Relazione tecnica redatta su incarico della Provincia di Vicenza dallo Studio Vescogiaretta (prot. n. 33902 del 22 maggio 2018);

- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e comunque consequenziali, anche non noti, ivi compresa, ove occorrer possa, della nota della Provincia di Vicenza prot. n. 7881 del 7 febbraio 2019 di comunicazione dell'avvio del procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ex art. 34 c.p.a

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Regione Veneto e di Comune di Trissino e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Viacqua S.p.A. e di Mitsubishi Corporation e di A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque e di Acque del Chiampo S.p.A. e di Medio Chiampo S.p.A. e di Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd. e di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Regione Veneto e di Comune di Trissino e di Viacqua S.p.A. e di Mitsubishi Corporation e di Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Noe Treviso e di A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque e di Acque del Chiampo S.p.A. e di Medio Chiampo S.p.A. e di Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd. e di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Regione Veneto e di Comune di Trissino e di Viacqua S.p.A. e di Mitsubishi Corporation e di -OMISSIS- e di Comando Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico Treviso e di A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque e di Acque del Chiampo S.p.A. e di Medio Chiampo S.p.A. e di Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Rotelli, Balzani, Zanlucchi, Zanon, Marocco, Pavanini, Angeloni e l'avvocato distrettuale dello Stato Di Biase;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorsi all'esame hanno ad oggetto il provvedimento prot. n. 25406 del 7 maggio 2019, con il quale la Provincia di Vicenza ha individuato i responsabili di un vasto inquinamento da PFAS delle acque sotterranee e dei pozzi di alimentazione delle reti acquedottistiche comprese nelle province di Vicenza, Verona e Padova.

Secondo gli studi epidemiologici effettuati dalla Regione Veneto sulla popolazione residente nei comuni più inquinati ed alla luce della letteratura scientifica nazionale e internazionale, è possibile che tale inquinamento abbia costituito un pericolo, determinando delle ricadute sulla salute, per un elevato numero di persone a causa dell'assunzione inconsapevole dell'acqua contaminata.

2. Per meglio comprendere l'oggetto della controversia ed il contesto entro cui si iscrive il provvedimento impugnato, è necessario ripercorrere i punti salienti della vicenda che vi ha dato origine, evidenziando la posizione ed il ruolo ricoperto dalle società odierne ricorrenti.

3. Fino all'anno 2013 le autorità amministrative e sanitarie non erano a conoscenza dell'esistenza di tale contaminazione e della sua possibile origine.

In data 25 marzo 2013 l'Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR, ha pubblicato uno studio sul rischio associato alla presenza di sostanze PFAS nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di siti industriali in diverse aree del territorio nazionale, tra cui anche la provincia di Vicenza, nell'ambito di uno studio per la valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel bacino del Po e dei principali bacini.

È emersa un'elevata concentrazione di PFAS (soprattutto PFOA: acido perfluorooctanoico) in una vasta area della Provincia di Vicenza.

4. In data 24 luglio 2013 Miteni s.p.a. (d'ora in poi Miteni), dichiarandosi non responsabile della contaminazione, ha comunicato agli enti pubblici ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n. 152 del 2006 che, a seguito di campionamenti delle acque sotterranee eseguiti presso il proprio stabilimento produttivo in località Colombara n. 91 nel Comune di Trissino, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 parte quarta del D.lgs 152/2006, oltre che la presenza di sostanze (nitroalogenoderivati e PFOA) non ricomprese nella predetta tabella.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (d'ora in poi Arpav), con una relazione del 20 settembre 2013, ha comunicato di aver accertato che la quasi totalità di PFAS scaricate in fognatura provenivano dalla ditta Miteni, la quale ha prodotto il PFOA fin dagli anni Settanta.

Miteni, ribadendo di ritenersi non responsabile della contaminazione, ha volontariamente avviato un procedimento di bonifica del sito, ma è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza 9 novembre 2018, n. 126.

L'attività di bonifica è stata proseguita da una delle odierne ricorrenti International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l., subentrata nella proprietà del sito come in seguito precisato, dichiaratasi anch'essa non responsabile della contaminazione.

4. La Provincia di Vicenza con il provvedimento prot. n. 25406 del 7 maggio 2019, impugnato in questa sede, ha individuato quali responsabili dell'inquinamento, per avere condotto nel sito l'attività alla quale è imputabile l'origine o l'aggravamento della contaminazione riscontrata, non solo la Miteni, ma anche le società che nel tempo hanno avuto il controllo societario su Miteni, oltre che le persone fisiche che hanno svolto il ruolo di legali rappresentanti o di delegati ambientali per le predette società.

A tali conclusioni la Provincia è pervenuta sulla base dei dati emersi dalla relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Treviso (d'ora in poi NOE), prot. n. 42588 del 13 giugno 2017, redatta su incarico della Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, dalle indagini svolte dall'Arpav e dalla relazione tecnica commissionata ad uno studio di consulenza per ricostruire le vicende societarie.

Sono stati quindi individuati come responsabili, con espressa riserva di eventuali integrazioni all'esito di ulteriori risultanze istruttorie circa

l'individuazione di altri soggetti a cui ascrivere la responsabilità della contaminazione:

- Miteni in fallimento;
- International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l.;
- International Chemical Investors S.E.;
- International Chemical Investors Italia Holding s.r.l.;
- Mitsubishi Corporation;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-;
- -OMISSIS-.

Queste di seguito sono le vicende che riguardano le partecipazioni societarie di Miteni di interesse per la posizione ed il ruolo delle tre società odierne ricorrenti, ricostruite nel corso dell'istruttoria svolta dalla Provincia di Vicenza.

Dall'anno 2003 al mese di febbraio 2009 la compagine societaria di controllo della società Miteni è riconducibile ad un gruppo diverso da quello al quale appartengono le società ricorrenti, ovvero al gruppo Mitsubishi Corporation.

Successivamente la titolarità della totalità delle azioni di Miteni è stata acquisita dal gruppo societario International Chemical Investors, al quale appartengono le società ricorrenti, facente capo alla International Chemical Investors S.E., *holding* lussemburghese di mera partecipazione che controllava alcune *sub-holding*, anch'esse di mera partecipazione (c.d. *holding pure*), detenenti, a loro volta, partecipazioni in una serie di società attive nel settore farmacologico e nel settore chimico a livello mondiale.

In base alla ricostruzione svolta dal provvedimento impugnato, la posizione delle tre società ricorrenti si distingue per il periodo in cui ciascuna di esse ha avuto il controllo totalitario di Miteni.

In particolare:

- International Chemical Investors Italia Holding s.r.l. (d'ora in poi "ICI Italia") ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 5 febbraio 2009 al 31 marzo 2016;
- International Chemical Investors S.E. (d'ora in poi "ICI S.E.") ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° aprile 2016 al 30 aprile 2017;
- International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l. (d'ora in poi "ICI 3") ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° maggio 2017 sino al fallimento del 9 novembre 2018.

ICI Italia e ICI 3 sono partecipate al cento per cento dal socio unico ICI S.E.

Ne consegue che, attraverso una serie di *sub-holding* di partecipazione al cento per cento nel capitale sociale, il gruppo ICI risulta aver detenuto l'intera partecipazione azionaria di Miteni dal 2009 fino al suo fallimento.

5. È opportuno richiamare alcuni aspetti che hanno riguardato l'acquisizione della partecipazione azionaria di Miteni per il rilievo che queste specifiche circostanze rivestono ai fini della comprensione dei motivi di ricorso e dell'*iter* logico seguito dalla Provincia di Vicenza nell'individuazione della responsabilità delle odierne ricorrenti nella contaminazione.

Nel passaggio della proprietà delle azioni da Mitsubishi Corporation al gruppo International Chemical Investors, effettuato tramite un *Sale and Purchase Agreement* del 19 dicembre 2008, la parte venditrice ha consegnato all'acquirente un *Confidential Information Memorandum* circa la situazione ambientale del sito, accompagnato all'accessibilità di un *Virtual data Room* in cui poter consultare i documenti messi a disposizione.

La vendita è avvenuta per la somma di € 1 e senza garanzia da parte del venditore in merito ad eventuali criticità ambientali.

Il *Confidential Information Memorandum*, pur rassicurando l'acquirente gruppo International Chemical Investors sull'assenza di problematiche di natura ambientale, conteneva tuttavia un esplicito riferimento, richiamandoli espressamente, ai rapporti redatti nel tempo da delle società di consulenza ambientale su incarico di Miteni.

Alle pagine 32 e 33 del *Confidential Information Memorandum* viene precisato che erano state commissionate “*valutazioni ambientali del suolo nel sito nel 1996, 2004 e 2008, ancora in corso*” al fine di mantenere un buon livello di monitoraggio degli inquinanti del suolo e delle acque sotterranee, e che nel 2005 era stata posizionata una barriera idraulica in grado di controllare il flusso delle acque sotterranee mediante la tecnologia “*pump & treat*” (questo il testo originale: “*The Seller commissioned environmental assessments of the soil at the site in 1996, 2004, and 2008 - still in progress- in order to maintain a good level of pollutant monitoring of the soil and groundwater. In 2005, a hydraulic barrier was placed on the southern side of the site, which is able to control the groundwater flow by the ‘pump&treat’ technology; whereby well water collected by pumps is used as cooling water*”).

Come emergerà solamente in un momento successivo, tali rapporti ambientali, solo menzionati nel *Confidential Information Memorandum*, avevano in realtà già accertato l'esistenza di uno stato di contaminazione del sito non comunicato alle autorità competenti.

6. Come sopra ricordato il Tribunale di Vicenza, con sentenza 9 novembre 2018 n. 126, ha dichiarato il fallimento della società Miteni, e con successivo

provvedimento del 4 aprile 2019 ha autorizzato la curatela a non apprendere all'attivo fallimentare il compendio immobiliare di cui si compone lo stabilimento di Trissino e ne ha ordinato, ai sensi dell'art. 104-*ter*, comma 8, della legge n. 267 del 1942 la derelizione, con conseguente ritorno dei beni nella disponibilità della società Miteni, compresi gli impianti e le attrezzature funzionali al mantenimento del presidio di sicurezza.

In data 4 giugno 2019 la società Miteni ha stipulato con la controllante ICI 3 un contratto preliminare di compravendita del sito di Trissino, che prevedeva a favore del promissario acquirente l'immissione anticipata nella detenzione dei beni. Le parti hanno stipulato il contratto definitivo in data 15 dicembre 2020.

7. Le società ricorrenti impugnano il provvedimento della Provincia di Vicenza prot. n. 25406 del 7 maggio 2019, nella parte in cui le ha individuate come corresponsabili della contaminazione, con tre autonomi ricorsi:

- con ricorso r.g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia che ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 5 febbraio 2009 al 31 marzo 2016;
- con ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E., che secondo il provvedimento impugnato ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° aprile 2016 al 30 aprile 2017;
- con ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3, che ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° maggio 2017 sino al fallimento del 9 novembre 2018.

Per quanto concerne la struttura dei ricorsi va evidenziato quanto segue:

- il ricorso r. g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia suddivide le censure in cinque sezioni articolate in nove motivi;
- il ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E. suddivide le censure in tre parti ed è articolato in tredici motivi;
- il ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3 suddivide le censure in cinque sezioni articolate in dieci motivi.

Il ricorso r.g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia ed il ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3, contengono gli stessi motivi. L'unica differenza consiste nella presenza di un motivo aggiuntivo presente solo nel ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3, rubricato come secondo motivo, in cui si prospettano delle specifiche censure per contestare sotto il profilo soggettivo l'ascrivibilità della contaminazione alla ricorrente.

Il ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E. da un punto di vista formale espone i motivi secondo una diversa articolazione, ma in realtà formula nella sostanza per la gran parte i medesimi argomenti già proposti negli altri ricorsi, salvo alcune differenze che verranno nel prosieguo specificatamente indicate.

8. Con il primo motivo del ricorso r.g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia, il primo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il primo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 252 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, il travisamento, ed il difetto di presupposti.

Il primo motivo del ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E., deduce altresì la violazione degli articoli 2364 e 2380 bis cod. civ., e contesta in fatto la circostanza che la società ricorrente abbia avuto effettivamente una partecipazione in Miteni nel periodo indicato dal provvedimento impugnato.

Con questi motivi le ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento impugnato per la parte in cui le ha individuate come responsabili dell'inquinamento, solo in quanto hanno posseduto la partecipazione di controllo di Miteni.

Le ricorrenti evidenziano che il mero possesso di una partecipazione sociale non può essere ritenuta di per sé idonea ad attribuire al socio alcun potere nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nelle scelte di gestione, che spettano esclusivamente agli amministratori della società controllata.

Inoltre le ricorrenti sostengono che l'ordine di bonifica può essere legittimamente impartito solo al soggetto che sia qualificabile come “operatore” ai sensi dell'art. 302, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, ovvero nei confronti di “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività”, facendo riferimento alle nozioni di “controllo” e di “potere decisionale” riferite direttamente all'attività di rilevanza ambientale.

Per le ricorrenti la responsabilità ambientale non può pertanto estendersi automaticamente ai soggetti che si siano limitati a svolgere un mero controllo societario con funzioni di direzione e coordinamento della capogruppo nei confronti delle controllate, senza l'esercizio di un'effettiva influenza sull'attività della società partecipata.

Le ricorrenti osservano quindi che in mancanza della dimostrazione che il controllo azionario abbia assunto un'intensità e incisività tali da consentire di ricondurre le condotte di Miteni alla controllante, a loro non può essere addebitata alcuna responsabilità, posto che non si sono ingerite nell'attività operativa e non hanno esercitato alcun ruolo decisionale con riferimento alle specifiche problematiche ambientali.

Le ricorrenti in proposito sottolineano di essere delle *holding* di mera partecipazione, nel caso della capogruppo ICI S.E., e delle *sub holding* di mera partecipazione, nel caso di ICI Italia e ICI 3, controllate da ICI S.E., e di aver detenuto le azioni di Miteni solo per periodi determinati nel corso dei quali gli amministratori di questa società hanno agito autonomamente ed erano individuati i soggetti titolari delle deleghe ambientali che prevedevano specificatamente anche l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dalla legge in caso di inquinamenti, e di curare le attività di bonifica ed il ripristino.

Per comprovare i propri assunti, le ricorrenti evidenziano che la stessa annotazione conclusiva del NOE del 9 luglio 2018 precisa che non vi è traccia

di specifiche delibere, puntuali indirizzi vincolanti, scelte di strategia gestionale formulate dalle ricorrenti nell'ambito dell'attività di Miteni.

Nell'ambito del primo motivo del ricorso r.g. n. 817 del 2019, ICI S.E. deduce anche che deve ritenersi erroneo l'assunto da cui parte la Provincia secondo cui alla stessa ed al gruppo ICI sarebbe stato noto lo stato di contaminazione del sito.

Si tratta di una censura proposta dalle altre ricorrenti nell'ambito di altri motivi, come di seguito specificato.

9. Con il secondo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, il travisamento ed il difetto di presupposti, contestando l'assunto con il quale la Provincia di Vicenza, con il provvedimento impugnato, ritiene di ascrivere alla ricorrente la responsabilità dell'inquinamento perché dalla relazione del NOE emerge una contaminazione di una dimensione tale da non poter essere nota al gruppo ICI nel momento in cui ha acquisito la partecipazione di controllo di Miteni.

La medesima censura è formulata da ICI S.E. nell'ambito del primo motivo del ricorso r.g. n. 817 del 2019, al paragrafo 1.3.

Le ricorrenti sostengono che il gruppo ICI non era a conoscenza dell'inquinamento del sito né al momento dell'acquisto delle azioni Miteni, né successivamente, posto che il *Confidential Information Memorandum* redatto dalla dante causa Mitsubishi Corporation per il gruppo International Chemical Investors, affermava che la parte veditrice non era a conoscenza di rilevanti questioni ambientali nel sito di Trissino (nel testo originale “*so far, the Seller is not aware of any significant environmental issues at the Trissino site*”), e nel *data room* messo a disposizione prima della conclusione del *Sale Purchase Agreement*, non erano presenti le relazioni commissionate dalla parte venditrice svolte dai consulenti ambientali, che venivano solo menzionate nel *Confidential Information Memorandum*.

Le ricorrenti affermano pertanto che il gruppo ICI sarebbe venuto a conoscenza dello stato di contaminazione solo in occasione della pubblicazione della relazione del NOE avvenuta il 13 giugno 2017, a seguito della quale hanno tempestivamente attivato un giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale per ottenere l'annullamento, per frode della parte venditrice, del *Sale Purchase Agreement*.

Sulla base di tali premesse le ricorrenti sostengono che il gruppo ICI non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione alle autorità, sia perché ignaro della contaminazione, sia perché un tale obbligo sarebbe spettato solamente a Miteni e ai suoi amministratori titolari delle deleghe ambientali.

10. Con il secondo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il secondo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il terzo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà e l'irragionevolezza, nonché il travisamento, perché nella motivazione del provvedimento impugnato, vengono individuate come responsabili della contaminazione "*per avere condotto nel sito l'attività alla quale è imputabile l'origine e/o l'aggravamento della contaminazione riscontrata*", omettendo tuttavia ogni indagine sull'effettivo apporto causale che sarebbe a loro addebitabile.

Secondo le ricorrenti difetterebbero pertanto i presupposti individuati dalla giurisprudenza per poter affermare la sussistenza dell'obbligo di bonifica, consistenti nel nesso causale tra la condotta e l'inquinamento, e l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che in questa materia è ravvisabile solamente una responsabilità parziaria di tipo personale e non una responsabilità di tipo solidale.

In ogni caso, proseguono le ricorrenti, nessuna responsabilità potrebbe fondatamente fatta valere per il periodo antecedente al 2009, quando il controllo su Miteni era esercitato da altri soggetti, in applicazione del

principio di comunitario del “*chi inquina paga*” che permea la materia ambientale.

Pertanto, concludono le ricorrenti, l'acquirente delle azioni della società responsabile dell'inquinamento potrebbe essere chiamato a rispondere del danno ambientale solo se la contaminazione fosse già stata accertata in un provvedimento amministrativo antecedente oppure se vi fosse stata una conoscenza diretta della situazione per effetto di accordi contrattuali con il cedente, presupposti questi che non ricorrerebbero nel caso di specie.

11. Con il terzo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il terzo motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 ed il quarto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione, la carenza di motivazione, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, il travisamento ed il difetto di presupposti.

Il provvedimento impugnato addebita al gruppo societario una responsabilità di tipo omissivo per avere effettuato la comunicazione alle autorità dell'inquinamento solo in data 24 luglio 2013, nonostante fossero già note da anni le relazioni svolte dalla società di consulenza ambientale commissionate nel passato da Mitsubishi Corporation alla società di consulenza ambientale ERM Italia s.p.a. (d'ora in poi ERM)

Le ricorrenti contestano tale assunto sotto diversi profili.

In primo luogo perché in realtà erano state riscontrate sostanze (nitroalogenoderivati, BTF e PFOA) non ricomprese nell'allegato 1 del D.M. 471 del 1999 e dell'allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152 del 2006, per le quali nel 2013 non esistevano pertanto né concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) né concentrazioni soglie di rischio (CSR).

Secondo le ricorrenti non era pertanto configurabile un obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto tale norma presuppone il superamento dei valori limite solamente con

riguardo alle sostanze presenti nelle tabelle, mentre nel caso di specie, in applicazione del criterio della sostanza “*tossicologicamente più affine*”, i valori di concentrazione accettabili per dette sostanze sono stati fissati, per la prima volta, dall’Istituto superiore di sanità (d’ora in poi ISS) solo successivamente, con un parere reso nel 2015 per i PFOA e nel 2018 per i PFAS e i BTF.

Le ricorrenti deducono inoltre che è contraddittorio ritenere che fosse configurabile un obbligo di comunicazione rispetto a delle sostanze che la stessa Arpav ha dichiarato non venivano ricercate nelle acque e nei terreni nell’ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo.

Questa medesima censura è proposta in modo autonomo con il quinto motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019.

12. In relazione alla mancata tabellazione delle sostanze contaminanti, ICI S.E. con il quarto motivo proposto con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, lamenta anche la violazione degli articoli 23 e 97 della Costituzione, nonché la violazione del principio di legalità.

Secondo ICE S.E. facendo valere le soglie previste dai pareri dell’ISS, si finisce per attribuire una responsabilità per la violazione di una regola introdotta successivamente al compiersi della medesima, con l’effetto di sanzionare in modo retroattivo condotte realizzatesi ed esauritesi in epoca anteriore alla fissazione dei valori di concentrazione accettabili.

13. Con il quarto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il quinto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, e il sesto motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà, l’irragionevolezza, il travisamento ed il difetto di presupposti.

Il provvedimento impugnato afferma che vi è stato un aggravamento dell’inquinamento nel 2018 a causa di una nuova dispersione di inquinanti, perché Arpav ha riscontrato nelle acque sotterranee la presenza di

concentrazioni di sostanze collegate a recenti produzioni di Miteni, quali Genx e C604.

Secondo le ricorrenti si tratterebbe di un rilievo privo di consistenza, perché anche in questo caso si tratta di sostanze per le quali non sono previste concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), e l'Arpav, nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha verificato mediante prove la tenuta degli impianti, i quali non avrebbero evidenziato una causa specifica direttamente collegabile agli episodi di inquinamento riscontrati.

Secondo le ricorrenti non sussisterebbe pertanto alcun indizio che le sostanze riscontrate derivino dalle produzioni di Miteni e che lo stabilimento abbia rilasciato gli inquinanti in tempi recenti.

14. Con il quinto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il sesto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, ed il decimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 244, 242 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di presupposti, la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione, perché gli dagli articoli 242 e 244, del D.lgs. n. 152 del 2006, si ricava la regola che l'esercizio del potere ordinatorio dell'autorità amministrativa, è subordinato ad un comportamento di inerzia da parte del responsabile della contaminazione nel porre in essere gli interventi di bonifica. Secondo le ricorrenti nel caso di specie difetterebbero i presupposti richiesti dalla norma, in quanto loro non sono le responsabili della contaminazione, e comunque ICI 3, attuale proprietaria del sito, si è spontaneamente attivata, come soggetto non responsabile della contaminazione, per porre in atto volontariamente l'intervento di "*alleggerimento*" della barriera idraulica che secondo le Amministrazioni costituisce un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, ed ha iniziato, d'intesa con le autorità competenti, compresa la Provincia, l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che difetterebbe in radice il presupposto dell'inerzia che giustifica l'ordine di esecuzione di tali interventi.

Inoltre le ricorrenti lamentano che l'ordine di bonifica che è stato impartito in realtà allo stato attuale è ineseguibile perché non può essere attuato in mancanza dell'avvenuta approvazione del progetto di bonifica.

15. Con il sesto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il settimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il settimo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 242 e 244 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, perché la Provincia avrebbe basato le proprie conclusioni sulla relazione del NOE che non ha valenza amministrativa, e rappresenta un'annotazione di polizia giudiziaria eseguita su delega di indagine emessa dall'autorità giudiziaria, nell'ambito di un processo penale avviato presso il Tribunale di Vicenza, senza svolgere un'autonoma attività istruttoria che gli articoli 244 e 242 del D.lgs. n. 152 del 2019, prescrivono debba essere svolta "sentito il Comune", avvalendosi dell'Arpav.

Secondo le ricorrenti sono pertanto illegittime le conclusioni basate sulla sola annotazione del NOE che si è formata al di fuori di ogni contraddittorio con gli interessati, ed è inidonea ad assumere valore probatorio anche nel processo penale perché non può essere inserita nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, comma 1, let. b), cod. proc. pen.

16. Con il settimo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'ottavo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e l'ottavo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 242, 244 e 311 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di motivazione e di istruttoria, perché la Provincia non ha tenuto conto, né ha indagato, la riconducibilità della contaminazione ad altre attività produttive presenti nella zona che impiegano i medesimi composti chimici riscontrati.

In particolare le ricorrenti evidenziano che le industrie della concia presenti nell'area in una concentrazione molto elevata, utilizzano nel processo

produttivo i PFAS, mentre le industrie galvaniche, anch'esse presenti, utilizzano i PFOA.

Secondo le ricorrenti un ulteriore difetto di istruttoria deriverebbe dalla mancata considerazione del contributo derivante dai reflui degli impianti di depurazione che fino al 2000 recapitavano direttamente in corsi d'acqua di modesta portata, con l'effetto di provocare infiltrazioni e accumulo di sostanze inquinanti nel sottosuolo a causa dell'elevatissima permeabilità dei terreni, posto che solo successivamente è stato realizzato un unico collettore che svolge la funzione di scaricare i reflui su un corpo idrico che, avendo una portata sensibilmente superiore, comporta una maggiore diluizione.

Secondo le ricorrenti in mancanza dello svolgimento di adeguate ed approfondite indagini su tutte le possibili cause della contaminazione, manca la prova che la causa della contaminazione sia da ricondurre allo stabilimento di Trissino.

17. Con l'ottavo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'undicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e il nono motivo del ricorso proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano l'indeterminatezza e l'ineseguibilità dell'ordine di bonifica e di messa in sicurezza d'emergenza, deducendo la violazione degli articoli 242, 244 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2016, il difetto di presupposti, la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione, perché, in mancanza dell'approvazione da parte delle Amministrazione della caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica, di fatto non è possibile adempiere agli obblighi imposti con il provvedimento impugnato, che risultano non univocamente definiti nel loro contenuto.

18. Con il nono motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, e il decimo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento impugnato perché non ha individuato tutti i potenziali responsabili dell'inquinamento, e ritengono che la Provincia dovrebbe concludere il relativo procedimento nei

confronti di tutti gli interessati prima di impartire un ordine i cui oneri graverebbero altrimenti solo nei loro confronti.

19. Con il nono motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 244, 242 e 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di presupposti, la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione, sotto il profilo della carenza di partecipazione e del contraddittorio procedimentale, posto che la società ricorrente deduce di non essere stata proprietaria del sito, di non essersi ingerita nella gestione dell'attività di Miteni, e di non essere stata posta nelle condizioni di poter partecipare e fornire il proprio apporto procedimentale come imposto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006.

20. Con il dodicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 242, 244, 245, 250 e 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, il difetto dei presupposti, la carenza di istruttoria ed il difetto di motivazione nonché lo sviamento, contestando la legittimità della parte del provvedimento impugnato che ordina l'esecuzione della bonifica "*qualora gli interventi in corso si interrompessero*".

Secondo la ricorrente una tale prescrizione contrasta con le disposizioni citate le quali, in caso di mancata esecuzione della bonifica da parte del soggetto responsabile, prevedono che la stessa debba essere compiuta dall'Amministrazione rivalendosi, ai sensi dell'art. 253 del D.lgs. n. 152 del 2006, sul proprietario dell'area nei limiti del valore della stessa, e non ammettono che l'ordine possa essere impartito ad un soggetto, come la ricorrente, estraneo agli obblighi di bonifica.

21. Con il tredicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 239, 240, 242, 244, 245 e 250, del D.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'Allegato V alla Parte IV., la carenza di potere ed il difetto assoluto di attribuzioni, l'incompetenza, la carenza di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà, il travisamento, il difetto dei presupposti.

Con questo motivo la ricorrente rileva che per le sostanze contestate non esistono concentrazioni soglia di contaminazione e concentrazioni soglia di rischio normativamente individuate, e lamenta che la Provincia, a fronte di tale lacuna normativa, abbia imposto la bonifica facendo riferimento ai valori indicati dall'ISS il 7 febbraio 2018 per i BTF e ai valori indicati nei pareri del 23 giugno 2015 e 7 febbraio 2018 per i PFAS, oggetto di impugnazione quali atti presupposti.

Secondo la ricorrente una tale etorointegrazione delle norme deve ritenersi illegittima e priva di fondamento normativo, posto che i valori soglia possono essere previsti solamente da norme di rango primario che abbiano la stessa valenza della tabella allegata al D.lgs. n. 152 del 2016.

22. È necessario ora dare conto partitamente delle costituzioni delle controparti in giudizio.

Per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 794 del 2019, proposto da ICI Italia, si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, la Regione Veneto, il Comune di Trissino, il Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale NOE di Treviso, Mitsubishi Corporation, A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a. e Viacqua s.p.a., replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.

Per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 817 del 2019, proposto da ICI S.E., si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, la Regione Veneto, il Comune di Trissino, il Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale NOE di Treviso, Mitsubishi Corporation, A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a. e Viacqua s.p.a., e il dott. -OMISSIS-, replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.

Per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 781 del 2019, proposto da ICI 3, si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, la Regione Veneto, il Comune di Trissino, il Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare, Mitsubishi Corporation, A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque, Acque del

Chiampo s.p.a., Medio Chiampo s.p.a. e Viacqua s.p.a., replicando anche in questo caso alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso.

In tutti e tre i ricorsi si è altresì costituita in giudizio Mitsubishi Materials Electronic Chemicals CO., LTD, alla quale il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressata, per evidenziare la peculiarità della propria posizione, perché la Provincia di Vicenza ha escluso una sua responsabilità nella contaminazione per il rilievo del mancato possesso di quote di controllo della società Miteni e del possesso solo di quote di minoranza.

La Provincia di Vicenza ed il Comune di Trissino hanno altresì eccepito l'inammissibilità delle censure con le quali la parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui è riferita a Miteni, perché questa ha proposto un autonomo ricorso r.g. n. 787 del 2019 dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, su richiesta della stessa parte ricorrente, con sentenza di questa Sezione 11 gennaio 2024, n. 206.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2024, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Viene all'esame il contenzioso che contrappone tre società del gruppo societario International Chemical Investors alla Provincia di Vicenza in merito alla legittimità o meno del provvedimento prot. n. 25406 del 7 maggio 2019, con il quale sono state individuate tra i soggetti responsabili dell'inquinamento da PFAS riscontrato nel sito produttivo della ditta Miteni in località Colombara, nel Comune di Trissino, che ha contaminato le acque sotterranee ed i pozzi di una vasta area, diffidandole al compimento delle opere di ripristino ambientale.

Come già anticipato nella parte in fatto, tale provvedimento è impugnato con tre autonomi ricorsi:

- r.g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia, che ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 5 febbraio 2009 al 31 marzo 2016;
- r.g. n. 817 del 2019 proposto ICI S.E., che secondo il provvedimento impugnato ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° aprile 2016 al 30 aprile 2017;
- r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3, che ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° maggio 2017 sino al suo fallimento del 9 novembre 2018.

ICI Italia e ICI 3 sono partecipate al cento per cento dal socio unico ICI S.E. *holding* lussemburghese di mera partecipazione che controllava alcune sub-holding, anch'esse di mera partecipazione (c.d. *holding pure*), detenenti, a loro volta, partecipazioni in una serie di società attive nel settore farmacologico e nel settore chimico a livello mondiale.

Il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi oggettivamente ed in parte soggettivamente connessi, in quanto impugnano lo stesso provvedimento e propongono sostanzialmente le medesime censure, in un contesto in cui le posizioni delle tre società ricorrenti, appartenenti al medesimo gruppo economico, si distinguono solamente per il periodo in cui ciascuna ha avuto il controllo totalitario, diretto o indiretto, su Miteni, in una condizione di continuità dal punto di vista gestionale e produttivo dell'azienda.

2. In rito la Provincia di Vicenza eccepisce l'inammissibilità delle censure proposte dalle ricorrenti volte a contestare la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui individua come responsabile della contaminazione Miteni.

Secondo la Provincia tale profilo non può più essere contestato in questa sede, in quanto l'autonomo ricorso proposto da Miteni avverso il medesimo provvedimento impugnato anche con i ricorsi in esame, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguenza che nei suoi confronti si deve ritenere ormai consolidato il provvedimento che la individua come responsabile della contaminazione.

L'eccezione non può essere condivisa, in quanto il provvedimento impugnato individua direttamente nelle odierne ricorrenti, in quanto società che hanno esercitato il controllo societario su Miteni, la responsabilità della contaminazione.

Le ricorrenti devono pertanto ritenersi legittimate e titolari di un interesse proprio a contestare sotto ogni profilo, compreso quello oggettivo, la sussistenza dei presupposti della responsabilità che viene loro addebitata, anche nella parte riconducibile alla condotta materiale posta in essere dalla controllata Miteni.

Inoltre va osservato che, contrariamente a quanto eccepito dalla Provincia di Vicenza, alla sentenza di questa Sezione 11 gennaio 2024, n. 206, che ha definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso r.g. n. 787 del 2019 proposto da Miteni, sotto il profilo processuale non può essere ricondotta una efficacia preclusiva.

Infatti, come è noto, tale tipo di statuizione in rito disciplinata dall'art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non è idonea a produrre un effetto di giudicato in senso sostanziale.

3. Nel merito il ricorso deve essere respinto.

Con il primo motivo del ricorso r.g. n. 794 del 2019 proposto da ICI Italia, il primo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il primo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti contestano l'illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui sono state individuate come corresponsabili della contaminazione, sotto il profilo soggettivo.

In particolare le ricorrenti evidenziano di essere soggetti diversi da Miteni e che il mero possesso di una partecipazione sociale senza lo svolgimento in concreto di un ruolo decisionale, non può essere considerato sufficiente ad addebitare una responsabilità per le condotte della società controllata.

Si tratta di censure che non possono essere condivise.

Il provvedimento impugnato con una motivazione che appare aver correttamente applicato la normativa vigente come interpretata dai più recenti orientamenti giurisprudenziali intervenuti su questa specifica questione, ha osservato che:

- il gruppo ICI Holding controlla Miteni al cento per cento dal 2016, e non ha mai smesso di esercitare tale controllo nella totalità delle azioni;
- l'attività delle società controllate deve essere vista in una logica di gruppo, in quanto le società controllate sono vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo e, quindi, operano sostanzialmente come organi del gruppo, con la conseguenza che non liberano il gruppo, specificatamente la capo gruppo, delle responsabilità derivanti da negligenze, omissioni o carenze nell'esercizio della sua attività, anche in relazione all'inquinamento e alla contaminazione causate nel corso dell'attività.

Si tratta di rilievi che risultano idonei a fondare nel caso di specie la responsabilità delle ricorrenti.

Sul punto il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto statuito in una recente sentenza di questo stesso Tribunale pronunciata proprio con riguardo alla contaminazione del medesimo sito, in cui, con un'ampia motivazione, è stata giudicata infondata la medesima censura esaminata in questa sede.

In quella pronuncia è stato osservato che *“La disciplina dettata dal Codice dell’Ambiente sulla bonifica dei siti contaminati è di derivazione eurounitaria. È, dunque, ai principi da essa enucleati che occorre far riferimento per l’interpretazione degli istituti che vengono in rilievo.*

Il principio “chi inquina paga”, in particolare, impone di allocare le esternalità negative dell’attività di impresa presso il soggetto che da esse ha tratto beneficio.

La necessità che tale allocazione sia effettivamente perseguita (anche per finalità di tutela della corretta competizione tra imprese) ha fatto sì che la giurisprudenza accogliesse, nella materia ambientale, la concezione sostanzialistica di impresa, elaborata nel settore del diritto della concorrenza dalla giurisprudenza eurounitaria.

Alla stregua della suddetta concezione, occorre aver riguardo alla sostanza economica dell'impresa, andando oltre la fenomenica frammentazione di essa in una pluralità di soggetti distinti ed attribuendo, dunque, a tutti i soggetti ai quali sono effettivamente riferibili, le conseguenze delle condotte da essi ideate e realizzate e dalle quali abbiano tratto beneficio. Si è, dunque, affermato che 'la nozione di impresa, nell'ambito del diritto della concorrenza, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e qualora tale entità economica consista in un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica' (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG)

Secondo la giurisprudenza che ha fatto applicazione dei suddetti principi nella materia ambientale (Consiglio di Stato, sez. Sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301) - e che il Collegio condivide – ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato, alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso "comunque possibile" l'attività che ha dato origine all'inquinamento "in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore" e "nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica"

In sintesi, alla stregua del suddetto indirizzo, "La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali" (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301).

Alla stregua del medesimo indirizzo - anche riguardato alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sviluppatasi nella materia della concorrenza - dunque, contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente non è necessario, per affermare la presenza di un'impresa unica a fronte dell'alterità soggettiva delle società facenti parte di un gruppo, che sia fornita la prova di specifici atti di ingerenza della capogruppo, ovvero la presenza di specifiche maggioranze, poiché ciò che rileva è l'effettività del fenomeno, che si realizza laddove sussista "un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica" (così Corte di Giustizia U.E., 1° luglio 2010, procedimento C.407/08P, caso Knauf Gips KG).

Si è, quindi, ritenuto, dunque, che il comportamento di una "società figlia", possa essere imputato anche alla "società madre" (rispetto alla quale conservi una personalità giuridica autonoma), ove essa non determini in modo autonomo la propria linea di condotta, "ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche, di modo che, in tale situazione, queste ultime fanno parte di una stessa unità economica (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C 97/08 P, EU:C:2009:536, punti 58 e 59, nonché del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C 516/15 P, EU:C:2017:314, punti 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte Giustizia UE, Grande Sezione, C882/19 "Sumal, S.L. c/ Mercedes Benz Trucks España, S.L.", 06.10.2021; punti 41, 43).

Ne deriva che la prova dell'esistenza di un'unità economica, 'non deve per forza risiedere nella prova di istruzioni effettivamente impartite dalla società controllante alla controllata' (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré c Commissione), essendo sufficiente che l'attività svolta dalla società controllata, autrice della condotta illecita, sia frutto di una scelta inquadrabile nella strategia del gruppo, dal quale esso abbia tratto beneficio.

Neppure la posizione di controllo totalitario o quasi totalitario della capogruppo sulla controllata costituisce un elemento di prova indefettibile della non autonomia delle scelte

compiute dalla controllata. Essa, infatti, è richiamata quale indice solo presuntivo dell'unità sostanziale dell'impresa (La sussistenza dei presupposti tipicizzanti è stata ritenuta sussistere sia nel caso di controllo totale, sia maggioritario, come anche in caso di controllo minoritario pur in presenza di alcune circostanze di fatto o di diritto attraverso le quali un socio di minoranza può acquisire il controllo dell'impresa' Commissione Europea, Comunicazione sulla nozione di concentrazione tra imprese, 98/C66/02, para. 13).

La Corte di Giustizia ha ritenuto, ad esempio, la rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza di un'unità economica 'lo svolgimento da parte della stessa persona di funzioni chiave in seno agli organi di amministrazione delle società del gruppo nonché il fatto che tale persona rappresentasse, in occasione delle riunioni del club dei direttori, le singole società, e che a queste ultime sia stata attribuita un'unica quota nell'ambito dell'intesa.' (Tribunale 20 marzo 2002, causa T-9/99, HFB e a./Commissione), i collegamenti personali tra la controllante e la controllata (Tribunale di Primo Grado CE, 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione), finanche l'aver avuto anche solo un amministratore in comune (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza del 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-125/02, T-126/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré c Commissione), unito al correlato accertamento funzionale dei compiti delle società collegate' (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340).

Sulla base di tali premesse, ad avviso del Collegio, anche nel caso in esame la Provincia di Vicenza ha evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi per poter qualificare le ricorrenti quali responsabili dell'inquinamento ai fini delle attività previste dagli artt. 239 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006, posto che sono stati individuati specifici e circostanziati indizi per poter ravvisare la natura unitaria del gruppo societario di controllo di Miteni, in considerazione delle relazioni giuridiche ed economiche sussistenti tra la società madre e le società figlie, che implicano un'influenza sulle strategie commerciali fondamentali della controllata, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione finanziaria proprie della *holding*.

Come osservato nella parte in fatto, costituiscono dei dati acquisiti all'istruttoria procedimentale mediante lo svolgimento di un'apposita consulenza e non contestati dalla parte ricorrente, le circostanze che ICI Italia ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 5 febbraio 2009 al 31 marzo 2016, e ICI 3 ha avuto la partecipazione societaria in Miteni al cento per cento dal 1° maggio 2017 sino al fallimento del 9 novembre 2018.

ICI S.E. invece contesta in fatto la circostanza, affermata dal provvedimento impugnato, di aver avuto una partecipazione diretta in Miteni al cento per cento dal 1° aprile 2016 al 30 aprile 2017, e sostiene che ICI 3 sarebbe subentrata nel controllo della società fin dal 6 aprile 2016, deducendo tale dato dalla visura storica di Miteni (cfr. il doc. 25 allegato al ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E.).

La Provincia di Vicenza, alla luce di tali rilievi, ha svolto un supplemento di istruttoria ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni, e precisando di aver tratto le informazioni all'interno della banca dati Bureau Van Dijk, in cui vi è anche l'annotazione delle cessioni di azioni che possono non essere registrate nel registro delle imprese (cfr. il doc. 12.3 depositato in giudizio dalla Provincia di Vicenza nel ricorso r.g. n. 817 del 2019 proposto da ICI S.E.).

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'approfondire questi specifici aspetti che riguardano la sussistenza o meno di un controllo diretto di Miteni, per un certo periodo, da parte di ICI S.E., in ragione dello specifico ruolo di questa società all'interno del gruppo societario.

Infatti ICI Italia e ICI 3 sono a loro volta partecipate al cento per cento dal socio unico ICI S.E., con la conseguenza che, ed il dato è inconfutabile, attraverso una serie di *sub-holding* di partecipazione al cento per cento nel capitale sociale, il gruppo ICI che costituisce un'entità economica unitaria, indirettamente attraverso ICI S.E., ha comunque detenuto l'intera partecipazione azionaria di Miteni dal 2009 fino al suo fallimento.

Va anche osservato che, come evidenziato dalla Provincia di Vicenza nelle proprie difese, tra le società del gruppo, e tra queste e Miteni vi è stata anche una condivisione delle medesime persone fisiche nelle cariche societarie, e questo costituisce un ulteriore indizio che conferma dal punto di vista fattuale la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuta l'Amministrazione circa l'esistenza di significativi indizi di collegamento sintomatici dell'identità sostanziale tra le società.

In proposito la Provincia osserva che l'amministratore unico e legale rappresentante di ICI 3, -OMISSIS-, risulta aver ricoperto varie cariche a far data dal 26 marzo 2014, prima come consigliere e poi presidente del consiglio di amministrazione di Miteni, nonché amministratore unico e legale rappresentante di ICI Italia.

Inoltre analoghi collegamenti nei ruoli di vertice all'interno delle società del Gruppo ICI e in Miteni possono essere riscontrati per -OMISSIS- dal 29 marzo 2007, prima consigliere, poi amministratore delegato e infine presidente del consiglio di amministrazione di Miteni fino al 15 giugno 2017, dal 16 marzo 2016 al 31 agosto 2017 amministratore unico della ICI 3 e dal 28 novembre 2013 amministratore unico di ICI Italia.

Inoltre dall'annotazione conclusiva del NOE risulta che -OMISSIS- è stato amministratore delegato di ICI S.E. e consigliere di Miteni, mentre -OMISSIS- è stato componente del consiglio di amministrazione di ICI S.E. e di quello di Miteni.

Vi è un'altra circostanza che avvalora la correttezza della conclusione a cui è pervenuta la Provincia di Vicenza circa il carattere sostanzialmente unitario del gruppo nello svolgimento delle funzioni di controllo di Miteni.

Il Sig. -OMISSIS-, in Miteni fin dal mese di febbraio 2009 a seguito dell'acquisizione da parte del gruppo ICI, e amministratore delegato della stessa dal 2012 al 2015, il 22 febbraio 2019, ha reso delle sommarie informazioni testimoniali avanti al pubblico ministero nel corso del procedimento penale, dalle quali risulta che per una policy interna tutte le

spese di Miteni superiori ad € 50.000,00 dovevano essere autorizzate dalla proprietà, elemento anche questo che depone nel senso dello svolgimento, dal punto di vista sostanziale, di un effettiva attività di direzione da parte della società controllante.

Il primo motivo è pertanto infondato, in quanto il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha individuato sotto il profilo soggettivo le odierne ricorrenti come responsabili dell'inquinamento rifacendosi ad una nozione sostanzialistica di impresa che connota le responsabilità ambientali, si sottrae alle censure proposte.

4. Con il secondo motivo proposto da ICI 3 nel ricorso r.g. n. 794 del 2019, si contesta la legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui motiva la sua individuazione come corresponsabile della contaminazione, sull'assunto che emerge una situazione di contaminazione di tale dimensione che non poteva essere nota agli acquirenti del gruppo ICI.

La medesima censura è formulata da ICI S.E. nell'ambito del primo motivo del ricorso r.g. n. 817 del 2019, al paragrafo 1.3.

Le ricorrenti sostengono che il gruppo ICI non era a conoscenza dell'inquinamento del sito né al momento dell'acquisto delle azioni Miteni, avvenuto nel 2009, né successivamente, posto che il *Confidential Information Memorandum* redatto dalla dante causa Mitsubishi Corporation per il gruppo ICI, affermava che la parte veditrice non era a conoscenza di rilevanti questioni ambientali nel sito di Trissino (nel testo originale “*so far, the Seller is not aware of any significant environmental issues at the Trissino site*”), e nel *data room* messo a disposizione prima della conclusione del *Sale Purchase Agreement*, non erano presenti le relazioni commissionate dalla parte venditrice e svolte da un'importante società di consulenza ambientale, solo menzionate nel *Confidential Information Memorandum*.

In definitiva le ricorrenti sostengono che il gruppo ICI sarebbe venuto effettivamente a conoscenza dello stato di contaminazione solo in occasione della pubblicazione della relazione del NOE avvenuta il 13 giugno 2017.

Il motivo non può essere accolto.

L'assunto secondo il quale il gruppo ICI non era a conoscenza dello stato di contaminazione del sito e del diffuso inquinamento causato, risulta privo di riscontri alla luce della documentazione versata in atti, dato che esistono gravi, precisi e concordanti indizi in senso contrario.

Va osservato in primo luogo che il gruppo ICI deve ritenersi sicuramente consapevole dell'esistenza di una risalente storica contaminazione della falda da sostanze benzotrifluoruri (BTF), avvenuta nel 1975 quando il sito era gestito dalla Rimar s.p.a., perché resa di pubblico dominio.

Inoltre il sopra menzionato *Confidential Information Memorandum*, redatto dalla dante causa Mitsubishi Corporation per il gruppo ICI, alle pagine 32 e 33 indicava espressamente che erano state commissionate “*valutazioni ambientali del suolo nel sito nel 1996, 2004 e 2008, ancora in corso*” al fine di mantenere un buon livello di monitoraggio degli inquinanti del suolo e delle acque sotterranee, e che nel 2005 era stata posizionata una barriera idraulica in grado di controllare il flusso delle acque sotterranee mediante la tecnologia “*pump & treat*”.

Gli interventi menzionati dal *Confidential Information Memorandum* sono di per sé idonei a denotare l'esistenza di un programma di monitoraggio e controllo ambientale, e riferiscono dello svolgimento di studi ed indagini finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito, rispetto al quale è stata proposta, quale possibile soluzione, la realizzazione della barriera idraulica.

È plausibile, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che il gruppo ICI nel momento in cui ha intrapreso l'acquisizione di Miteni, abbia tenuto conto di tali circostanze particolarmente rilevanti e significative in relazione all'intrinseca pericolosità dell'attività svolta dalla società da acquisire.

Sul punto va evidenziato che il gruppo ICI opera, attraverso le società controllate, proprio nel campo dei prodotti chimici e farmaceutici, con produzioni rispetto alle quali, notoriamente, i danni ambientali rappresentano

una delle più rilevanti esternalità negative ed uno dei principali rischi di impresa.

Inoltre, come evidenziato dalla relazione del NOE, l'ultima valutazione ambientale commissionata ad ERM, comportante lo svolgimento di attività sul campo, nonché la redazione e finalizzazione dei report, ha avuto inizio dopo l'insediamento della proprietà delle società del gruppo, avvenuto il 5 febbraio 2009.

4.1 Nel senso della conoscenza dell'inquinamento e dello stato di contaminazione da parte del gruppo ICI depone anche l'esito del giudizio arbitrale attivato dal gruppo ICI presso la Camera di Commercio Internazionale per ottenere l'annullamento, per frode della parte venditrice Mitsubishi Corporation, del *Sale Purchase Agreement*, con cui ha acquisito il controllo azionario di Miteni.

Infatti il lodo (cfr. doc. 25 allegato alle difese della Provincia di Vicenza nel ricorso r.g. n. 781 del 2019), ha respinto la domanda di annullamento per dolo della parte venditrice, perché prescritta.

Il lodo è giunto alla conclusione che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per dolo deve essere fatto decorrere non, come sostiene il gruppo ICI, dal giorno dell'avvenuta conoscenza del rapporto del NOE nel 2017, ma dal 2009, quando il gruppo ICI ha acquisito il rapporto ERM, perché è da quel momento che gli acquirenti hanno potuto rendersi compiutamente conto che Miteni e Mitsubishi Corporation erano a conoscenza delle reali condizioni del sito e della non veridicità dell'affermazione, contenuta nel *Sale Purchase Agreement*, secondo cui la parte venditrice non era a conoscenza di rilevanti questioni ambientali nel sito di Trissino (cfr. il paragrafo 265 del lodo).

Il lodo è stato impugnato avanti alla Corte d'Appello di Milano la quale ha respinto il ricorso con sentenza Sez. I, 16 novembre 2022, n. 3622.

4.2 Nel medesimo senso della conoscenza dello stato di contaminazione depone un'ulteriore elemento.

L'annotazione conclusiva di polizia giudiziaria del 9 luglio 2018 del NOE osserva che non è irragionevole presumere che la parte acquirente fosse stata informata circa le criticità ambientali del sito di Miteni, anche in ragione del prezzo di acquisto della società fissato al prezzo di € 1 e dall'assenza di garanzie fornite dalla parte venditrice in tema questioni ambientali, in un contesto nel quale i costi di bonifica allora erano stimati tra i 12 ed i 18 milioni di euro.

Su questo specifico punto, per completezza, va dato atto che ICI S.E. nel ricorso r.g. n. 817 del 2019 ha depositato una nota tecnica del 18 luglio 2019 con la quale si mira a giustificare dal punto di vista economico il prezzo pagato in relazione all'esposizione debitoria di Miteni (cfr. la relazione a firma del prof. -OMISSIS- di cui al doc. 64 depositato nel ricorso r.g. n. 817 del 2019 dalla parte ricorrente).

In ogni caso, anche prescindendo da quest'ultimo specifico aspetto, il Collegio ritiene che la valutazione svolta dall'Amministrazione provinciale circa la consapevolezza da parte del gruppo ICI dell'esistenza di un grave stato di contaminazione, risulti sufficientemente motivata e sorretta da molteplici elementi di fatto e argomenti logici acquisiti all'istruttoria, ai quali le ricorrenti non sono riuscite a replicare in modo persuasivo.

Ne consegue che anche le censure del secondo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, e da ICI S.E. al paragrafo 1.3 del primo motivo con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, si rivelano infondate.

5. Con il secondo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il secondo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il terzo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano che difetterebbero nel caso in esame i presupposti di tipo oggettivo, consistenti nel nesso causale tra la condotta contestata e l'inquinamento, per poter affermare la sussistenza, a loro carico, di una responsabilità nell'inquinamento e quindi nell'obbligo di bonifica.

Si tratta di censure prive di fondamento.

È opportuno preliminarmente richiamare i consolidati indirizzi della giurisprudenza nazionale maturati in accordo con la giurisprudenza eurounitaria e condivisi dal Collegio, in materia di accertamento della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.

Va innanzitutto ricordato che l'autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. IV, 31 ottobre 2023 n. 1531, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36.).

Sotto ulteriore fondamentale profilo, la nozione di “*causa*” rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “*chi inquina paga*” rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell'inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07).

È poi unanimemente condiviso l'indirizzo secondo cui “*l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del 'più probabile che non', ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione*” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).

In materia ambientale, nell'accertamento del nesso di causalità non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’“*oltre ogni ragionevole dubbio*”.

Nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile - e in particolare nell'accertamento del nesso di causalità - il criterio del “*più probabile che non*” consente l'amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2727 cod. civ. (di recente cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n. 522).

Vale a dire che la prova della contaminazione può essere data anche in via indiretta.

Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che *“l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione”* (C.G.U.E., 4 marzo 2015, resa in causa C- 534/13).

Alla luce di tali premesse, è possibile esaminare i singoli presupposti sui quali l'Amministrazione ha ritenuto di fondare, sotto il profilo oggettivo, la responsabilità delle ricorrenti nella contaminazione.

Circa l'esistenza della contaminazione, il provvedimento impugnato rileva che negli anni 1990, 1996, 2004, 2008 e 2009, Miteni aveva incaricato una società di consulenza *leader* nel settore ambientale di effettuare delle indagini finalizzate a valutare lo stato di inquinamento del sito e a fornire possibili soluzioni per il confinamento della contaminazione rilevata, e che i valori riscontrati negli anni 2004, 2008 e 2009 indicavano il superamento dei limiti per le sostanze chimiche previste dal DM n. 471 del 1999 e successivamente dal D.lgs. n. 152 del 2006, nonché per delle sostanze (benzotrifloruri - BTF) non previste, per i quali la predetta società di consulenza aveva individuato dei limiti sulla base di uno studio di assimilazione.

L'Arpav in un apposito studio del mese di agosto 2016 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso r.g. n. 781 del 2019), è riuscita a stimare indicativamente i tempi di propagazione della contaminazione nelle acque sotterranee nei territori delle province di Vicenza, Padova e Verona, giungendo alla conclusione che l'evoluzione temporale dell'inquinamento è avvenuta su una scala

pluridecennale, con un'origine temporale del fenomeno databile ad oltre 20 anni prima (al momento della stima dei dati), e che dallo studio della cinetica di propagazione, la compromissione delle risorse idriche risulta avvenuta in modo progressivo in funzione della distanza della sorgente di inquinamento, propagandosi dal sito Miteni nella falda a diversi chilometri di lontananza.

Miteni, controllata dal gruppo ICI fin dal mese di febbraio 2009, ha provveduto ad adempiere all'obbligo di dare comunicazione alle autorità competenti quale soggetto non responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 245, comma 2, e 304, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006, solo in data 24 luglio 2013, a distanza di anni dalla data in cui aveva conosciuto l'esistenza del grave stato di contaminazione.

Come sopra illustrato in occasione dell'esame delle censure proposte con il secondo motivo proposto da ICI 3 nel ricorso r.g. n. 781 del 2019, la Provincia di Vicenza ha ritenuto provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, formulando valutazioni che si rivelano prive di vizi logici, la piena e diretta consapevolezza da parte del gruppo ICI già dal mese di febbraio 2009, dello stato di contaminazione.

Ne discende che da quella data è configurabile in capo al gruppo ICI e alle società controllate l'inadempimento di uno specifico obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'inquinamento e lo stato di grave compromissione delle matrici ambientali di cui erano a conoscenza, e di adottare le misure operative necessarie a limitare l'aggravamento della contaminazione derivante dall'ulteriore dispersione delle sostanze contaminanti nell'ambiente, mediante l'avvio delle operazioni di risanamento ambientale.

Risulta pertanto immune da vizi logici la conclusione a cui giunge il provvedimento impugnato circa una responsabilità delle società ricorrenti per aver concorso a causare e ad aggravare, con una condotta di tipo omissivo, uno stato di compromissione delle matrici ambientali derivante dalla

contaminazione, che avrebbero avuto *ex lege* l'obbligo di impedire mediante la segnalazione all'Autorità.

Ove il gruppo ICI e le società che dello stesso fanno parte nella loro qualità di controllanti di Miteni, o per esse la controllata Miteni, avessero tempestivamente informato le Autorità ai sensi dell'art. 242, del D.lgs. n. 152 del 2006, le dimensioni e la gravità dell'inquinamento avrebbero potuto essere complessivamente ridotte nella loro portata.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, devono ritenersi sufficientemente provati gli elementi necessari ad affermare la sussistenza dei presupposti che giustificano, dal punto di vista oggettivo, l'individuazione delle ricorrenti come responsabili della contaminazione tenute ad adottare le misure di bonifica, ovvero l'inquinamento, la sussistenza di un obbligo di comunicazione all'autorità perché il gruppo ICI era a conoscenza della contaminazione fin dal 5 febbraio 2009, la condotta omissiva, e il nesso causale tra la condotta omissiva e l'aggravamento dell'inquinamento derivante dalla continuazione della dispersione delle sostanze contaminanti nell'ambiente in un periodo in cui, mediante l'adozione di apposite azioni, avrebbe potuto essere evitato.

Pertanto il secondo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il secondo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il terzo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, sono infondati.

6. Con il terzo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il terzo motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 ed il quarto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti sostengono che non sarebbe comunque configurabile un obbligo delle società del gruppo ICI di comunicare alle Autorità lo stato di contaminazione del sito fin dal 2009, perché erano state riscontrate delle sostanze per le quali all'epoca non esistevano, dal punto di vista normativo, né concentrazioni soglia di contaminazione, né concentrazioni soglia di rischio.

Si tratta di un'argomentazione non condivisibile.

Come emerge dagli studi eseguiti per conto di Miteni da ERM, che come sopra evidenziato devono ritenersi noti al gruppo ICI fin dal momento dell'acquisizione di Miteni, vi era consapevolezza sia del superamento dei valori soglia di sostanze per le quali già esistevano dei limiti normativi (la stessa comunicazione del 24 luglio 2013 effettuata da Miteni alle autorità competenti indica tali sostanze nell'elenco dei parametri che hanno evidenziato il superamento delle soglie CSC all'allegato 2), sia della pericolosità e della possibile nocività dei composti caratteristici delle produzioni di Miteni per i quali dal punto di vista normativo non erano ancora fissati dei valori soglia.

Nonostante si trattasse di elementi non ancora tabellati, all'epoca erano già note le caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità dei PFOA, sostanze chimiche estremamente resistenti alla degradazione microbica, alla fotolisi, all'idrolisi ed alle ossido-riduzioni.

La documentazione versata in atti dimostra inoltre che vi era consapevolezza anche da parte di Miteni dei rischi connessi a tali sostanze.

Nel verbale dell'incontro sindacale del 26 marzo 2008, in cui venivano esaminate le situazioni di criticità del mercato per le specifiche produzioni di Miteni, si possono infatti leggere le seguenti affermazioni *“Le RSU domandano se le società multinazionali che operano nel mercato si trovano anche loro di fronte all'emergenza. Il COO risponde che Dupont negli Stati Uniti ha dovuto pagare forti somme a seguito di una class action per inquinamento di due fiumi e hanno quindi deciso di uscire dalla produzione del PFOA”* (cfr. il verbale del 26 marzo 2008 di cui al doc. 28 depositato in giudizio dalla Provincia di Vicenza il 23 gennaio 2024 nel ricorso r.g. n. 781 del 2019), con esplicito riferimento, da parte del Direttore generale (*Chief Operating Officer*) al noto caso della Dupont.

6.1 Il Collegio ritiene non condivisibile la tesi delle ricorrenti secondo cui l'obbligo di comunicazione all'autorità sarebbe configurabile esclusivamente

nel caso in cui si tratti di sostanze per le quali sono già stati fissati i valori soglia dal punto di vista normativo.

Per il principio di precauzione, a cui è necessario riferirsi ogni volta sia ragionevolmente ipotizzabile un rischio non tollerabile per la salute, la sicurezza e l'ambiente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 763), nei casi in cui sia in atto un inquinamento delle matrici ambientali da parte di sostanze di cui è nota la probabile pericolosità per l'ambiente e la salute umana, è configurabile l'obbligo di comunicare immediatamente alle Autorità l'esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia.

In questo senso depone l'art. 5, comma 1, lett. i ter), del D.lgs. n. 152 del 2006, che definisce come inquinamento, senza richiamare i valori soglia, *“l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi”*, e l'art. 240, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 152 del 2006, che definisce come bonifica *“l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento”*.

Non è pertanto condivisibile la tesi da cui muovono le censure delle ricorrenti, circa la generale irrilevanza, ai fini degli obblighi di comunicazione e bonifica, della presenza di sostanze non tabellate.

In questi casi vi è un'espressa previsione normativa che pone l'obbligo di individuare per via analogica i valori soglia accettabili, prescrivendo di ricorrere alle CSC dettate per la *“sostanza tossicologicamente più affine”* (in giurisprudenza circa la procedura da seguire in caso di sostanze non tabellate in base al principio di precauzione cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 2022, n. 280; Consiglio di Stato, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 763; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2019, n. 2346; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 10 febbraio 2015, n. 41).

Infatti la nota 1, della tabella di cui all'allegato 5, della Parte IV del Titolo V del Dl.gs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”*.

Pertanto in un caso come quello all'esame vi sarebbe stato l'obbligo per il gruppo ICI e Miteni di provvedere immediatamente a segnalare la contaminazione, fermo restando che sarebbe stato in seguito onere dell'Amministrazione individuare i valori soglia applicabili adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

Un esplicito riscontro circa la correttezza di tali conclusioni è rinvenibile nello stesso rapporto ERM del 12 novembre 2008 commissionato da Mitsubishi Corporation (cfr. a pag. 18 della traduzione in italiano di cui al doc. 27 depositato in giudizio da Mitsubishi Corporation il 25 gennaio 2024, depositato nel ricorso r.g. n. 781 del 2019), citato nel *Confidential Information Memorandum* consegnato al gruppo ICI, che già formulava le seguenti osservazioni *“Da notare che il D.Lgs 152/06 fornisce limiti di rilevabilità solo per composti chimici specifici; in caso di elementi chimici non elencati nel Decreto Legislativo 152/06 (come nel caso dei composti caratteristici della Miteni) le agenzie ambientali locali in genere si rivolgono all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) incaricandolo di effettuare screening / determinare limiti di rilevabilità per tali composti chimici. Lo sviluppo di tali valori è in genere basato sulle similitudini tossicologiche e ambientali con i contaminanti elencati nel Decreto Legislativo D.Lgs 152/06; il valore di screening dei contaminanti più simili è proposto dall'ISS per i composti non soggetti a normative”* evidenziando a Miteni fin da quel momento la sussistenza dell'obbligo di segnalazione all'Autorità.

Anche in questo caso valgono pertanto le medesime conclusioni già pronunciate da questo Tribunale nel giudicare infondata un'analogha censura riferibile all'inquinamento del medesimo sito, laddove è stato osservato che *“Né appare condivisibile l'affermazione secondo cui comunque non potrebbe richiedersi al*

soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento la bonifica anche per la contaminazione da PFOA, trattandosi di sostanza non indicata nella tabella di cui all'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06. La non inclusione di una sostanza all'interno del suddetto elenco non assume rilievo dirimente per escludere l'obbligo del responsabile dell'inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l'ambiente, in applicazione del principio di precauzione. La bonifica, infatti, è definita come 'l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento' (cfr. art. 240, comma 1, lett. p) D.Lgs. 152/06), nella cui nozione rientrano le 'sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (cfr. art. 5, comma 1, lett. i-ter) D.Lgs. 152/06)' (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340).

Quanto esposto induce a rilevare l'infondatezza anche della censura proposta in questi motivi, e proposta in modo autonomo con il quinto motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, circa una contraddittorietà dell'azione amministrativa che da un lato afferma l'esistenza di un obbligo di comunicazione in capo alle ricorrenti della presenza di sostanze non tabellate, dall'altro lato ammette che tali sostanze, proprio perché non tabellate, non venivano ricercate dalle autorità.

Infatti fino all'anno 2013 le autorità amministrative e sanitarie non erano a conoscenza dell'esistenza della contaminazione e della sua origine dal sito Miteni, conosciute solo dopo il 25 marzo 2013 quando l'Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR, ha pubblicato uno studio sul rischio associato alla presenza di sostanze PFAS nelle acque potabili e nei corpi idrici recettori di siti industriali, mentre il gruppo ICI e Miteni erano già a conoscenza della contaminazione per la presenza di tali sostanze e della loro possibile pericolosità.

Contrariamente a quanto dedotto non è pertanto ravvisabile alcuna contraddittorietà nell'azione amministrativa, perché le Amministrazioni risultano essersi attivate nel momento in cui sono state poste nelle condizioni di conoscere la contaminazione.

Da quanto esposto emerge l'infondatezza delle censure proposte con il terzo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il terzo e il quinto motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 ed il quarto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019.

7. ICI S.E. con il quarto motivo proposto con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, lamenta la violazione dei principi di legalità ed irretroattività della sanzione perché, imponendo il rispetto dei parametri stabiliti dai pareri dell'ISS, viene attribuita una responsabilità per la violazione di una regola introdotta successivamente al compiersi della medesima, con l'effetto di sanzionare in modo retroattivo condotte realizzatesi ed esauritesi in epoca anteriore alla fissazione dei valori di concentrazione accettabili.

La censura è priva di fondamento.

Una questione interpretativa analoga è stata posta con riguardo alle contaminazioni storiche.

Nel caso di contaminazioni storiche è accaduto che i ricorrenti abbiano sostenuto che non può porsi un obbligo di bonifica per condotte risalenti, lecite quando sono state poste in essere, per le quali al momento della loro commissione non esistevano divieti o obblighi di riparazione.

La giurisprudenza ha chiarito, richiamando un proprio consolidato orientamento, che l'applicazione delle norme in materia di bonifica a condotte che erano ammesse quando sono state poste in essere, come accade nel caso delle contaminazioni storiche, non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti, e lecite, al momento della loro commissione, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, che è da ritenersi illecita anche qualora posta in essere in epoca antecedente

all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta che, per prima, ha disciplinato gli obblighi di bonifica.

Nello specifico, è stato osservato che *“deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle ‘contaminazioni storiche’, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (recte, conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di ‘aggravamento della situazione’ sia ancora attuale.*

Il riferimento alle ‘contaminazioni storiche’ è, del resto, indistinto, cosicché sarebbe arbitrario limitare l'applicazione della norma alle sole contaminazioni che si siano verificate dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 22 del 1997, che per primo disciplinò gli obblighi di bonifica; in senso contrario può, anzi, osservarsi che l'aggettivo ‘storiche’ rimanda, anche da un punto di vista semantico, a contaminazioni verificatesi in epoca remota, tali appunto da appartenere non all'attualità, ma alla storia del Paese.

Su un piano più generale, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti).

Invero, il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti nell'esercizio di attività industriali configurava già all'epoca un illecito: il consapevole svolgimento di un'attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all'epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione.

Del resto, l'ambiente è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto,

impongono l'ascrizione all'area dell'illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere:

- *nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose;*
- *nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della "utilità sociale" (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla "utilità sociale".*

Ne consegue che il danno all'ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l'immissione, il rilascio o l'abbandono di sostanze non bio-degradabili) era ab imis ed ab origine ingiusto (cfr. la richiamata pronuncia dell'Adunanza Plenaria 22 ottobre 2019, n. 10).

Si osserva, in proposito, che la fattispecie di responsabilità civile ha nel nostro ordinamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, un carattere 'aperto' e non chiuso, tipizzato, tassativo.

L'obbligo di bonifica stabilito per la prima volta dal d.lgs. n. 22 del 1997, dunque, andava semplicemente a completare, integrare e precisare il regime e le forme della responsabilità conseguente alla commissione di condotte che già, comunque, erano ab origine contra jus" (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195; nello stesso senso T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Si tratta di principi trasponibili anche alla fattispecie in esame in cui, con la censura proposta, le ricorrenti, invocando i principi di legalità ed irretroattività, vorrebbero giungere ad affermare l'insussistenza di un obbligo di bonifica rispetto all'inquinamento derivante da sostanze per le quali, nel momento in cui sono state poste in essere le condotte, non erano stati ancora determinati i valori soglia. Peraltro, come sopra visto, nel caso in esame si tratta di elementi chimici non tabellati dei quali tuttavia erano già note la pericolosità e la nocività nel momento in cui il gruppo ICI era a conoscenza della contaminazione.

Il quarto motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 è pertanto infondato.

8. Con il quarto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il quinto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, e il sesto motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, le ricorrenti contestano il provvedimento impugnato nella parte in cui individua una responsabilità anche con riguardo ad episodi di inquinamento più recenti, avvenuti nel 2018, sostenendo che nulla può essere addebitato perché si tratta di sostanze non tabellate, e comunque non è stato esattamente identificato un problema di carattere gestionale o degli impianti che possa aver determinato l'inquinamento.

Si tratta di censure che non possono essere condivise.

Quanto alla prima, in cui si lamenta che si tratterebbe di sostanze non tabellate, è sufficiente richiamarsi a quanto appena osservato in relazione al paragrafo 6 in relazione all'analogia censura proposta con il quarto motivo del ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3.

Quanto alla seconda censura, l'affermazione secondo la quale non sarebbero stati acquisiti elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di recenti episodi di inquinamento, risulta priva di riscontri.

È opportuno ricordare che il provvedimento impugnato riferisce che *“nel corso dei controlli svolti da ARPAV nell'anno 2018 nelle acque sotterranee nell'intorno e all'interno dello stabilimento in oggetto, sono state rinvenute concentrazioni quantificabili di due sostanze - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)-propanoico (HFPO-DA), cosiddetto GenX, e sale ammonico dell'acido acetico, 2,2, difluoro-2-[[2,2,4,5-Tetrafluoro-5-(trifluorometossi)1,3diossolano- 4y]oxy]-Numero CAS 1190931-27-1), cosiddetto C6O4 – collegate a recenti produzioni della Miteni spa per cui è altamente probabile che l'inquinamento sia proseguito fino alla sospensione delle attività da parte di questa Amministrazione (provvedimenti di diffida e sospensione prot. n. 45165 del 6/7/2018, integrato in data 17/07/2018, prot. n. 51590 del 02/08/2018 e prot. n. 63112 del 26/9/2018, non impugnati)”*.

In relazione a tali episodi la Provincia di Vicenza ha adottato delle diffide e dei provvedimenti di sospensione dell'attività, non impugnati, ed ha escusso la polizza fideiussoria rilasciata dalla società.

Come chiarito dalla Provincia di Vicenza nelle proprie difese (cfr. in proposito la relazione finale di Arpav di cui al doc. 16 b depositato in giudizio dalla Provincia di Vicenza il 23 gennaio 2024 nel ricorso r.g. n. 781 del 2019), in realtà sono state svolte delle verifiche agli impianti che hanno evidenziato uno stato di degrado in alcune canalette e pozzetti, nella resinatura del fondo di un bacino di contenimento e l'abbassamento del livello dell'acqua di riempimento durante alcune prove idrauliche.

Pertanto, anche se non è stata identificata in modo specifico la causa diretta dell'inquinamento riscontrato, appare privo di vizi il ragionamento logico deduttivo della Provincia di Vicenza che ha ragionevolmente addebitato la contaminazione ad un evento recente, posto che le sostanze ritrovate sono riconducibili alle caratteristiche produzioni in quel momento in atto della Miteni, assenti in precedenza, in quanto tali non addebitabili a condotte risalenti.

Deve infatti ritenersi ammissibile presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra un inquinamento accertato e la vicinanza di un impianto che produca o tratti le sostanze inquinanti ritrovate.

In questo senso si è pronunciata, con affermazioni che ben si attagliano al caso di specie, la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, resa in causa C-378/08, osservando che l'Autorità può presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra una condotta ed un inquinamento in base ad *“indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività”* (in questi termini il paragrafo 57).

Il quarto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il quinto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, e il sesto

motivo del ricorso proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, sono pertanto infondati.

9. Con il quinto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il sesto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, ed il decimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, le ricorrenti sostengono che l'ordine impartito, presupporrebbe un'inerzia nello svolgimento delle attività di bonifica, che nel caso di specie non sussiste, posto che ICI 3, attuale proprietaria del sito, si è spontaneamente attivata, pur dichiarandosi non responsabile dell'inquinamento, per porre in atto volontariamente l'intervento di "*alleggerimento*" della barriera idraulica che secondo le Amministrazioni costituisce un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, ed ha poi iniziato, d'intesa con le autorità competenti, compresa la Provincia, l'esecuzione dei lavori conseguenti.

Si tratta di una censura che non può trovare positivo riscontro, in quanto l'art. 244 del D.lgs. n. 152 del 2016, impone all'Amministrazione l'obbligo di individuare i responsabili della contaminazione e di imporre loro gli obblighi di bonifica e gli oneri conseguenti, e tale adempimento, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, non richiede che si versi in una situazione di inerzia da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Si tratta infatti di adempimenti che devono essere svolti dall'Amministrazione sia nel caso in cui gli interventi di bonifica siano svolti, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n. 152 del 2006, da un soggetto interessato dichiaratosi non responsabile, rispetto al quale sarebbe eventualmente configurabile un diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili, sia nel caso in cui tali interventi siano svolti in via sostitutiva dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 250 del D.lgs., n. 152 del 2006.

Poiché, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, l'identificazione del responsabile della contaminazione tenuto all'obbligo di provvedere alla bonifica prescinde dalla circostanza che un soggetto interessato si sia spontaneamente attivato, il quinto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso

r.g. n. 794 del 2019, il sesto motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, ed il decimo motivo proposto da ICI S.E, si rivelano infondati.

10. Con il sesto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il settimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il settimo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano un difetto di istruttoria perché la Provincia di Vicenza avrebbe basato i propri convincimenti basandosi esclusivamente sulla relazione del NOE redatta su delega dell'autorità giudiziaria, che costituisce un atto privo di valenza amministrativa.

La censura è infondata.

Il NOE di Treviso non è solo un organo di polizia giudiziaria, ma costituisce anche un'articolazione territoriale del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è una struttura prevista dalla legge n. 349 del 1986, istituitiva del Ministero dell'ambiente, presso il quale è alle dipendenze funzionali, e i cui compiti sono principalmente di rilevanza amministrativa.

L'art. 8, comma 4, della legge n. 349 del 1986, prevede che *“per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente (...)”*.

Nel caso di specie gli elementi acquisiti dal NOE e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto nel corso delle attività di indagine, non hanno l'esclusiva funzione di accertare eventuali responsabilità civili o penali connesse all'inquinamento del sito, oggetto di valutazione nelle competenti sedi giudiziarie, ma mirano ad essere condivise tra tutti i soggetti pubblici competenti al fine di pervenire ad una soluzione delle problematiche connesse all'inquinamento riscontrato.

Infatti, come risulta dalla nota di trasmissione, la relazione è stata indirizzata non solo all'autorità giudiziaria, ma anche a tutte le Amministrazioni interessate (cfr. il doc. 8 b, depositato in giudizio dalla Provincia il 23 gennaio

2024 nel ricorso r.g. n. 781 del 2019), con l'indicazione delle iniziative da intraprendere, ad avviso del NOE, da parte di ciascuna Amministrazione.

Nella relazione viene altresì espressamente precisato che la nota deve essere considerata quale comunicazione di superamento di valori di concentrazione soglia di contaminazione ai sensi dell'art. 244, del D.lgs. n. 152 del 2006, ai fini dell'esercizio dei poteri della Provincia, e di danno ambientale ai sensi dell'art. 301, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'esercizio dei poteri del Ministero dell'Ambiente.

Tali circostanze denotano la valenza amministrativa della nota, ed il doveroso utilizzo della stessa da parte della Provincia di Vicenza.

Inoltre va osservato che non corrisponde al vero l'assunto delle parti ricorrenti secondo cui la Provincia di Vicenza si sarebbe limitata in modo passivo a recepire nel proprio provvedimento le conclusioni della relazione del NOE.

Come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, sono stati svolti molteplici ed articolati approfondimenti istruttori che hanno implicato il ricorso alle competenze tecniche dell'Arpav, che hanno confermato gli elementi e le valutazioni svolte dal NOE, ed è stata altresì acquisita una relazione di uno studio di consulenza per ricostruire le vicende societarie del gruppo ICI.

Il sesto motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, il settimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, ed il settimo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, sono pertanto infondati.

11. Con il settimo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'ottavo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e l'ottavo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano un ulteriore difetto di istruttoria, perché la Provincia di Vicenza non avrebbe tenuto conto della possibile riconducibilità della contaminazione ad altre attività produttive presenti nella zona e dai reflui degli

impianti di depurazione che fino al 2000 recapitavano direttamente in corsi d'acqua di modesta portata con l'effetto di provocare infiltrazioni e accumulo di sostanze inquinanti nel sottosuolo.

La censura non coglie nel segno.

Gli studi svolti da Arpav hanno accertato che il 97% della quantità di PFAS scaricati in fognatura provenivano dalla ditta Miteni (cfr. pag. 4 della relazione NOE di cui al doc. 2 allegato al ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3), e lo studio Ispra del maggio 2019 (cfr. pag. 17 del doc. 33 allegato al ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3), afferma che *“In termini di produzione dei PFAS, non risultano presenti altre aziende produttrici a parte MITENI Spa (Regione Veneto)”*.

Inoltre l'Arpav nello studio del mese di agosto 2016 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso r.g. n. 781 del 2019 proposto da ICI 3), stimando i tempi di propagazione della contaminazione nelle acque sotterranee nei territori delle province di Vicenza, Padova e Verona, è giunta alla conclusione che la provenienza dell'inquinamento è da ricondurre allo stabilimento Miteni, senza che sia possibile identificare altre fonti primarie esterne che abbiano avuto un'incidenza.

Inoltre deve essere evidenziato che A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - Viacqua s.p.a. - Acque del Chiampo – Medio Chiampo s.p.a., nelle proprie difese hanno dedotto specifici elementi di carattere tecnico idonei a dimostrare che la massima parte dell'inquinamento che ha interessato la falda è da ascrivere alla condotta di Miteni.

Infatti hanno osservato che la distribuzione isomerica, ossia il rapporto tra isomero lineare e ramificato di PFOA e PFOS dei prodotti commerciali per l'idro-oleorepellenza, dimostra che i PFAS riversati in falda sono stati originati da elettrofluorurazione, che è il processo proprio di Miteni, e che nel tempo si è verificato un accumulo dei ramificati nelle acque sotterranee, mentre i lineari si sono distribuiti anche su altre matrici ambientali e, segnatamente, nelle acque superficiali in cui scarica il collettore gestito dal Consorzio e nelle quali

vengono convogliati i reflui depurati dagli impianti gestiti dalle società di depurazione delle acque.

A tali deduzioni la parte ricorrente non ha replicato.

In punto di fatto risulta pertanto non irragionevole la conclusione a cui è pervenuta la Provincia di Vicenza circa la significativa riconducibilità della fonte dell'inquinamento dal sito di Miteni, posto che il procedimento amministrativo di cui il provvedimento impugnato costituisce l'esito, richiede solamente l'accertamento dell'esistenza dell'evento della contaminazione e, sulla base alla regola del "*più probabile che non*", di un nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'inquinamento riscontrato, che nel caso in esame, come sopra precisato, sulla base degli elementi acquisiti, devono ritenersi acclarati.

Peraltro, come osserva il Comune di Trissino nelle proprie difese, la Provincia non ha affatto rinunciato ad individuare ulteriori responsabili della contaminazione che trae origine dal sito, come è dimostrato dalla circostanza che, anche recentemente, sono state adottate ulteriori ordinanze nei confronti di altri soggetti (le società del gruppo Eni s.p.a. e la Manifatture Lane - OMISSIS- e figli s.p.a. in qualità di capogruppo della società Rimar s.p.a.).

L'individuazione delle ricorrenti come responsabili dell'inquinamento e soggetti tenuto ad adempiere agli obblighi di bonifica risultano pertanto immuni dai vizi dedotti, perché gli adempimenti imposti con il provvedimento impugnato non sono in alcun modo idonei ad escludere l'imputabilità degli oneri di bonifica ad altri soggetti corresponsabili della contaminazione già individuati, o da individuare successivamente, nei cui confronti le ricorrenti potranno eventualmente agire in regresso.

Il settimo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'ottavo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e l'ottavo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, sono pertanto infondati.

12. Con il nono motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, e il decimo motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento impugnato perché non ha individuato tutti i potenziali responsabili dell'inquinamento, e chiedono venga ordinato alla Provincia di concludere il relativo procedimento prima di impartire un ordine i cui oneri graverebbero altrimenti solo nei loro confronti

Nell'ambito del secondo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta che la Provincia non avrebbe potuto indentificarla tra i responsabili dell'inquinamento, senza aver prima individuato in modo completo ed esaustivo tutti i soggetti che hanno dato un contributo causale, e non avrebbe potuto addossare una responsabilità solidale anziché parziaria, perché tale principio risulta dall'art. 311, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di danno ambientale, il quale prevede che *“nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale”*.

Si tratta di censure non condivisibili.

L'art. 9 della direttiva 2004/35/CE, prevede che il diritto unionale *“lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno”*.

Nell'ordinamento nazionale in base agli articoli 1294 e 2055 cod. civ. vige la regola generale secondo cui per i fatti dannosi imputabili a più persone, vale la regola della responsabilità solidale tra gli autori del danno.

L'art. 311, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di danno ambientale, effettivamente contiene una deroga espressa a tale principio, stabilendo che in caso di concorso nel danno ambientale ciascuno debba rispondere nei limiti della propria responsabilità personale.

Il Collegio ritiene che tale disposizione, proprio perché eccezionale in quanto derogatoria di un principio generale per il quale vale la responsabilità solidale

in materia di risarcimento del danno, in quanto di stretto diritto, non sia suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.

Si tratta pertanto di una norma applicabile solo nell'ambito della materia di cui alla parte VI del D.lgs. n. 152 del 2006, relativa alle norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, e non estensibile alle fattispecie contemplate dalla parte IV, in materia di bonifica dei siti inquinati.

La circostanza che gli articoli 242 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti inquinati, tacciano in ordine ad un'eventuale responsabilità parziaria, implica che trovi piena riespansione il principio generale dettato dall'ordinamento nazionale dagli articoli 1294 e 2055 cod. civ., della responsabilità solidale per il danno causato da più persone.

La *ratio* di una tale scelta, ammessa, come sopra visto, dall'art. 9 della direttiva 2004/35/CE, risulta evidente, ove si consideri che per procedere all'individuazione dei responsabili della contaminazione e alle operazioni di bonifica, finalizzati alla tutela di interessi sensibili che necessitano di interventi solleciti per evitare l'ampliarsi del danno ambientale, non è possibile, in caso di corresponsabilità nella causazione dell'inquinamento, attendere l'evolversi di complesse indagini volte ad individuare l'esatto contributo di tutti i corresponsabili, fermo restando che il soggetto che pone in essere gli interventi di bonifica può sempre agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del D.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11208, punto 5; id., 7 gennaio 2021, n. 172, paragrafo 19.2.1 in diritto; negli stessi termini T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340, paragrafo 2.5 in diritto).

Pertanto il secondo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, nella parte in cui lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per aver disposto un onere di carattere solidale anziché parziario, il nono motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, e il decimo

motivo proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, sono pertanto infondati.

13. Con il nono motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta di non essere stata posta nelle condizioni di poter partecipare e fornire il proprio apporto procedimentale come imposto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006.

La doglianza è infondata in fatto, posto che, come risulta dall'allegato del provvedimento impugnato, recante il documento di "*valutazione memorie difensive*", la ricorrente è stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento.

Infatti con nota prot. n. 7881 del 7 febbraio 2019 le è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, e ICI S.E., con nota acquisita al prot. n. 16052 del 19 marzo 2019 della Provincia, ha depositato delle memorie alle quali ha puntualmente replicato l'Amministrazione.

Il nono motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 è pertanto infondato.

14. Con l'ottavo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'undicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e il nono motivo del ricorso proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, le ricorrenti lamentano l'ineseguitabilità dell'ordine di bonifica e di messa in sicurezza d'emergenza, perché, in mancanza dell'approvazione da parte delle Amministrazione della caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica, di fatto non è possibile adempiere agli obblighi imposti con il provvedimento impugnato, che risultano non univocamente definiti nel loro contenuto.

Si tratta di censure prive di fondamento, in quanto le disposizioni di cui agli artt. 242 e seguenti del D.lgs. n. 152 del 2006 delineano un procedimento a formazione progressiva, nell'ambito del quale sono individuabili diverse fasi procedurali connesse, ma distinte tra loro.

Le prescrizioni imposte dal provvedimento impugnato non riguardano l'esecuzione di atti specifici, ma la generalità delle attività contemplate nel titolo V del D.lgs. n. 152 del 2006, da eseguirsi secondo la scadenza procedimentale ivi contemplata, ed hanno lo scopo *“di garantire la continuità delle azioni intraprese”* ed evitare l'interruzione dell'attività posta in essere da ICI 3, soggetto che volontariamente sta eseguendo gli interventi.

L'ottavo motivo proposto da ICI Italia con il ricorso r.g. n. 794 del 2019, l'undicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, e il nono motivo del ricorso proposto da ICI 3 con il ricorso r.g. n. 781 del 2019, sono pertanto infondati.

15. Con il dodicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ordina l'esecuzione della bonifica *“qualora gli interventi in corso si interrompessero”*, sostenendo che, secondo lo schema legale, in difetto dell'individuazione dei responsabili dell'inquinamento, un tale onere spetterebbe all'Amministrazione e non alle ricorrenti.

Si tratta di una doglianza priva di fondamento, perché non tiene conto del contenuto del provvedimento impugnato, che individua espressamente le ricorrenti come soggetti ritenuti responsabili della contaminazione tenuti agli interventi di bonifica, e tale circostanza esclude di per sé la necessità di un intervento sostitutivo dell'Amministrazione configurabile solo dove non sia individuato il responsabile della contaminazione.

Il dodicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019 è pertanto infondato.

16. Con il tredicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, la ricorrente lamenta l'illegittima individuazione da parte della Provincia di Vicenza quali valori di riferimento per la bonifica dei valori indicati dall'ISS il 7 febbraio 2018 per i BTF e i valori indicati nei pareri del 23 giugno 2015 e 7 febbraio 2018 per i PFAS.

La doglianza è priva di fondamento, in quanto la nota 1, della tabella di cui all'allegato 5, della Parte IV del Titolo V del Dl.gs. n. 152 del 2006, stabilisce che *“In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”*.

Deve pertanto ritenersi ammesso che ai fini della qualifica del sito come “potenzialmente contaminato”, e per la conseguente bonifica, rispetto alle sostanze non tabellate come CSC, l'individuazione del tasso di soglia debba avvenire sulla base di un giudizio di equivalenza che richiede l'individuazione della sostanza tossicologicamente più affine (in giurisprudenza circa la procedura da seguite in caso di sostanze non tabellate in base al principio di precauzione cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 2022, n. 280; Consiglio di Stato, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 763; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2019, n. 2346; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 10 febbraio 2015, n. 41).

Si tratta di una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione che coinvolge valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di fisiologica opinabilità e che possono essere sindacati dal giudice solo in termini di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato (cfr. la citata sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 marzo 2022, n. 280).

Nel caso in esame le ricorrenti nulla eccepiscono in relazione alle valutazioni svolte dall'ISS, e pertanto il tredicesimo motivo proposto da ICI S.E. con il ricorso r.g. n. 817 del 2019, deve essere respinto.

18. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, nonché, congiuntamente tra loro in quanto costituitesi con un unico difensore, A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - Viacqua s.p.a. - Acque del

Chiampo – Medio Chiampo s.p.a, mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare e del Comando dei carabinieri per la Tutela ambientale NOE di Treviso, che si sono costituiti nei giudizi con atti di mera forma senza svolgere attività defensionale, e nei confronti di Mitsubishi Corporation e il dott. -OMISSIS- i quali, essendo individuati come corresponsabili dell'inquinamento, rivestono una posizione sostanziale non dissimile a quella della parte ricorrente, nonché nei confronti di Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd., alla quale è stato notificato il ricorso, e si è costituita nei giudizi solamente per evidenziare di non essere stata individuata come corresponsabile della contaminazione perché socio di minoranza di Miteni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge.

Condanna le parti ricorrenti in parti uguali alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Provincia di Vicenza, del Comune di Trissino, della Regione Veneto, nonché, congiuntamente tra loro in quanto costituitesi con un unico difensore, A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - Viacqua s.p.a. - Acque del Chiampo – Medio Chiampo s.p.a., liquidandole nella somma di € 6.000,00 per ciascuna parte, e compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare, del Comando dei carabinieri per la Tutela ambientale NOE di Treviso, di Mitsubishi Corporation, del dott. -OMISSIS- e di Mitsubishi corporation Mitsubishi Materials Electronic Chemicals Co., Ltd..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Francesco Avino, Referendario

L'ESTENSORE

Stefano Mielli

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.